

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 novembre 2001

relativa ai risultati della valutazione dei rischi e alle strategie per la riduzione dei rischi per le seguenti sostanze: acrilaldeide, solfato di dimetile, nonilfenolo, fenolo, 4-nonil-, ramificato, ossido di terz-butile e metile

[notificata con il numero C(2001) 3380]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/838/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 793/93 stabilisce le procedure da seguire per la valutazione dei rischi delle sostanze inserite negli elenchi di priorità a livello degli Stati membri designati come relatori.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce i principi per la valutazione dei rischi per l'uomo e per l'ambiente delle sostanze esistenti a norma del regolamento (CEE) n. 793/93.
- (3) Lo Stato membro relatore valuta il rischio per le persone o per l'ambiente derivante da una determinata sostanza prioritaria e propone eventualmente una strategia per limitare tali rischi, comprese misure di controllo e/o programmi di sorveglianza.
- (4) L'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 793/93 stabilisce che il risultato della valutazione dei rischi delle sostanze prioritarie e la strategia raccomandata per limitare tali rischi sono adottati a livello comunitario secondo la procedura prevista all'articolo 15 e pubblicati dalla Commissione.
- (5) L'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 793/93 stabilisce che tale regolamento è applicabile fatte salve le legislazioni comunitarie relative alla protezione dei consumatori e alla sicurezza e alla protezione della salute dei lavoratori, in particolare la direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro ⁽³⁾.

- (6) Il regolamento (CE) n. 1179/94 della Commissione ⁽⁴⁾ ha adottato un primo elenco di priorità contenente le sostanze prioritarie che meritano maggiore attenzione. Tale elenco stabilisce la valutazione di varie sostanze, tra le quali la seguente:

— acrilaldeide.

- (7) Il regolamento (CE) n. 2268/95 della Commissione ⁽⁵⁾ ha adottato un secondo elenco di priorità contenente le sostanze prioritarie che meritano maggiore attenzione; tale elenco stabilisce la valutazione di varie sostanze, tra le quali le seguenti:

— solfato di dimetile,

— nonilfenolo,

— fenolo, 4-nonil-, ramificato.

- (8) Il regolamento (CE) n. 143/97 della Commissione ⁽⁶⁾ ha adottato un terzo elenco di priorità contenente le sostanze prioritarie che meritano attenzione. Tale elenco stabilisce la valutazione di varie sostanze, tra le quali la seguente:

— ossido di terz-butile e metile.

- (9) Gli Stati membri relatori per le cinque sostanze ⁽⁷⁾ in questione hanno concluso tutte le attività di valutazione dei rischi per l'uomo o per l'ambiente e, ove necessario, hanno proposto strategie per limitare tali rischi.

- (10) È necessario adottare a livello comunitario i risultati della valutazione dei rischi delle cinque sostanze sommenzionate e la strategia raccomandata per ridurre i rischi relativi alle medesime.

⁽⁴⁾ GU L 131 del 26.5.1994, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU L 231 del 28.9.1995, pag. 18.

⁽⁶⁾ GU L 25 del 28.1.1997, pag. 13.

⁽⁷⁾ Le relazioni complete sulle valutazioni dei rischi inviate alla Commissione dagli Stati membri relatori sono disponibili, unitamente a sintesi delle stesse, sul sito Internet dell'Ufficio europeo delle sostanze chimiche, Istituto per la salute e la protezione dei consumatori del Centro comune di ricerca di Ispra (<http://ecb.ei.jrc.it/existing-chemicals/>).

⁽¹⁾ GU L 84 del 5.4.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 161 del 29.6.1994, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.

- (11) Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 793/93, la Commissione esamina i risultati della valutazione dei rischi e la raccomandazione di strategia per eliminare i rischi al momento di proporre misure comunitarie nell'ambito della direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi ⁽⁸⁾, della direttiva 89/391/CEE e nell'ambito di altri opportuni strumenti comunitari esistenti.
- (12) Il Comitato scientifico della tossicità, dell'ecotossicità e dell'ambiente (CSTEE) è stato consultato ed ha emesso un suo parere sulle relazioni di valutazione dei rischi cui è fatto riferimento nella presente raccomandazione.
- (13) Le misure stabilite nella presente raccomandazione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 793/93,

- nonilfenolo
N. CAS 25154-52-3
N. EINECS 246-672-0
- fenolo, 4-nonil-, ramificato
N. CAS 84852-15-3
N. EINECS 284-325-5
- ossido di terz-butile e metile
N. CAS 1634-04-4
N. EINECS 216-653-1

dovrebbero tener conto dei risultati della valutazione dei rischi sintetizzata nel capitolo I (Salute umana/Ambiente) delle parti I, II, III, IV e V dell'allegato della presente raccomandazione e inserirli eventualmente nelle schede tecniche in materia di sicurezza ⁽⁹⁾. Tali risultati sono stati prodotti tenendo conto dei pareri emessi dal comitato scientifico della tossicità, dell'ecotossicità e dell'ambiente (CSTEE) ⁽¹⁰⁾.

RACCOMANDA:

1. Tutti i settori responsabili della fabbricazione, del trasporto, del deposito, della formulazione in preparato o altre forme di lavorazione, dell'utilizzazione e dell'eliminazione o del recupero delle seguenti sostanze:

- acrilaldeide
N. CAS 107-02-8
N. EINECS 203-453-4
- solfato di dimetile
N. CAS 77-78-1
N. EINECS 201-058-1

2. Le strategie per la riduzione dei rischi descritte al capitolo II (Strategia di riduzione del rischio) delle parti I, II, III, IV e V dell'allegato della presente raccomandazione dovrebbero essere applicate.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2001.

Per la Commissione
Margot WALLSTRÖM
Membro della Commissione

⁽⁹⁾ Ai sensi della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU L 196 dell'1.8.1967, pag. 1), della direttiva 91/155/CEE della Commissione, del 5 marzo 1991, che definisce e fissa, in applicazione dell'articolo 10 della direttiva 88/379/CEE del Consiglio, le modalità del sistema di informazione specifica concernente i preparati pericolosi (GU L 76 del 22.3.1991, pag. 35), della direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11) e della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1).

⁽¹⁰⁾ Le relazioni di valutazione dei rischi per l'ambiente sono state esaminate dal CSTEE, che ha emesso il proprio parere durante la XIII riunione plenaria (Bruxelles, 4 febbraio 2000), la XV riunione plenaria (Bruxelles, 19 giugno 2000), la XXII riunione plenaria (Bruxelles, 6-7 marzo 2001) e la XXIII riunione plenaria (Bruxelles, 24 aprile 2001). Tali pareri sono disponibili su Internet al seguente indirizzo:

(http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/sct/outcome_en.html).

⁽⁸⁾ GU L 262 del 27.9.1976, pag. 201.

ALLEGATO

PARTE I

N. CAS 107-02-8	N. Eines 203-453-4
Formula molecolare:	C ₃ H ₄ O
Nome Eines:	Acrilaldeide
Stato membro relatore:	Paesi Bassi
Classificazione ⁽¹⁾ :	F; R11 T+; R26 T; R24/25 C; R34 N; R50

La valutazione dei rischi si basa sulle pratiche correnti relative al ciclo di vita della sostanza prodotta nella Comunità europea o importata nel suo territorio, descritte nella valutazione dei rischi inviata alla Commissione dallo Stato membro relatore.

La valutazione dei rischi, fondata sulle informazioni disponibili, ha stabilito che, all'interno della Comunità europea, la sostanza viene usata esclusivamente come prodotto intermedio per la fabbricazione di diverse sostanze (ad esempio, additivi per mangimi animali, biocidi, pesticidi, agenti per la concia, profumi). Al di fuori della Comunità europea viene utilizzata anche come efficace biocida ad ampio spettro, come fissatore di tessuti biologici, per l'eterificazione degli amidi alimentari e per la produzione di metalli colloidali. Non è stato possibile ottenere informazioni sull'uso del volume totale di sostanza fabbricata o importata nella Comunità europea ed è pertanto possibile che vi siano usi non contemplati dalla presente valutazione dei rischi.

La valutazione dei rischi ha individuato altre fonti di esposizione dell'uomo e dell'ambiente alla sostanza, in particolare emissioni della sostanza durante processi di combustione industriale, nei gas di scarico delle automobili e nel fumo di tabacco, che non risultano dal ciclo di vita della sostanza prodotta o importata nella Comunità europea. La valutazione dei rischi derivanti da tali esposizioni non rientra nella presente valutazione. La valutazione inviata alla Commissione dallo Stato membro relatore contiene tuttavia informazioni che potrebbero essere utilizzate per valutare tali rischi.

I. VALUTAZIONE DEI RISCHI

A. SALUTE UMANA

La conclusione della valutazione dei rischi per i

LAVORATORI

è

1. che occorrono misure specifiche di riduzione del rischio. Si è pervenuti a tale conclusione per timori di irritazione agli occhi, al naso e al tratto respiratorio a seguito di inalazioni singole o ripetute nel corso della produzione o della lavorazione della sostanza;
2. che, oltre alla suddetta conclusione, la valutazione dei rischi dimostra l'esistenza di incertezze sui possibili effetti genotossici e cancerogeni della sostanza a livello locale, sulle parti esposte, a seguito di un'esposizione a lungo termine per inalazione a concentrazioni non citotossiche. Al momento, tuttavia, non esistono prove convalidate di genotossicità che consentano di studiare questa possibilità e i livelli relativamente bassi di esposizione non giustificano la richiesta di svolgere uno studio sulla cancerogenicità per inalazione.

La conclusione della valutazione dei rischi per i

⁽¹⁾ La classificazione della sostanze è stabilita dalla direttiva 2001/59/CE della Commissione, del 6 agosto 2001, recante ventottesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU L 225 del 21.8.2001).

CONSUMATORI

è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:

- la valutazione dei rischi mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure atte a ridurre i rischi già adottate.

Si è giunti a tale conclusione perché la valutazione dei rischi dimostra che la sostanza non è utilizzata in prodotti messi a disposizione dei consumatori.

La conclusione della valutazione dei rischi per le

PERSONE ESPOSTE INDIRETTAMENTE ATTRAVERSO L'AMBIENTE

è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:

- la valutazione dei rischi mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure atte a ridurre i rischi già adottate.

La conclusione della valutazione dei rischi per la

SALUTE UMANA (caratteristiche fisico-chimiche)

è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:

- la valutazione dei rischi mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure atte a ridurre i rischi già adottate.

B. AMBIENTE

La conclusione della valutazione dei rischi per

L'ATMOSFERA, L'ECOSISTEMA ACQUATICO E L'ECOSISTEMA TERRESTRE

è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto.

Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:

- la valutazione dei rischi mette in luce che non si prevedono rischi per i comparti ambientali citati. Si ritengono sufficienti le misure atte a ridurre i rischi già adottate.

La conclusione della valutazione dei rischi per i

MICROORGANISMI DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE

è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:

- la valutazione dei rischi mette in luce che non si prevedono rischi per i comparti ambientali citati. Si ritengono sufficienti le misure atte a ridurre i rischi già adottate.

II. STRATEGIA DI RIDUZIONE DEL RISCHIO**PER I LAVORATORI**

In generale si può ritenere che la legislazione in materia di protezione dei lavoratori attualmente in vigore a livello comunitario fornisca una disciplina adeguata per limitare i rischi della sostanza nella misura necessaria.

Nell'ambito di tale disciplina si raccomanda di stabilire, su scala comunitaria, dei valori limite di esposizione sul lavoro per la sostanza a livelli inferiori al limite di irritazione. Finché a livello comunitario non verranno adottati valori limite per l'esposizione professionale, l'esposizione sul posto di lavoro dovrebbe essere ridotta al massimo, per quanto fattibile tecnicamente, per i possibili effetti cancerogeni della sostanza a livello locale.

PARTE II

N. CAS 77-78-1

N. Einesc 201-058-1

Formula molecolare: $C_2H_6O_4S$
Nome Einesc: solfato di dimetile
Nome IUPAC: dimetilsolfato
Stato membro relatore: Paesi Bassi
Classificazione ⁽²⁾: Canc. Cat.2; R45
Mut. Cat.2; R40
T+; R26
T; R25
C: R34
R43

La valutazione dei rischi si basa sulle pratiche correnti relative al ciclo di vita della sostanza prodotta nella Comunità europea o importata nel suo territorio, descritte nella valutazione completa dei rischi inviata alla Commissione dallo Stato membro relatore.

La valutazione dei rischi, fondata sulle informazioni disponibili, ha stabilito che, all'interno della Comunità europea, la sostanza viene usata principalmente come intermedio e agente metilante nella produzione di molte sostanze chimiche organiche (tinture, profumi, prodotti farmaceutici). Tra gli altri usi dichiarati figura l'impiego come agente solfatante nella fabbricazione di vari prodotti (ad esempio tinture, ammorbidenti per tessuti). Non è stato possibile ottenere informazioni sull'uso del volume totale della sostanza fabbricata o importata nella Comunità europea ed è pertanto possibile che vi siano usi non contemplati dalla presente valutazione dei rischi.

La valutazione dei rischi ha individuato altre fonti di esposizione dell'uomo e dell'ambiente alla sostanza che non risultano dal ciclo di vita della sostanza prodotta o importata nella Comunità europea, in particolare emissioni della sostanza durante la combustione di combustibili fossili contenenti zolfo e durante la formazione in atmosfera come prodotto di reazione del biossido di zolfo e di composti organici. La valutazione dei rischi derivanti da tali esposizioni non rientra nella presente valutazione. La valutazione dei rischi inviata alla Commissione dallo Stato membro relatore contiene tuttavia informazioni che potrebbero essere utilizzate per valutare tali rischi.

La sostanza non è stata testata per tutti gli aspetti di tossicità per l'apparato riproduttivo e pertanto la valutazione dei rischi non esamina appieno i rischi di questo endpoint per una popolazione qualsiasi. La prova non è stata richiesta in quanto la sostanza è stata definita come cancerogena senza un livello soglia.

I. VALUTAZIONE DEI RISCHI

A. SALUTE UMANA

La conclusione della valutazione dei rischi per i

LAVORATORI

è che occorrono misure specifiche di riduzione del rischio. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

- timori di irritazione del tratto respiratorio, di mutagenicità e di cancerogenicità a seguito di inalazione nel corso della produzione, della lavorazione e dell'impiego della sostanza,
- timori di effetti nocivi per la salute delle donne in stato di gravidanza, a seguito di inalazioni ripetute dovute all'utilizzo della sostanza come intermedio.

⁽²⁾ La classificazione della sostanza è stabilita dalla direttiva 2000/32/CE della Commissione, del 19 maggio 2000, recante ventiseiesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU L 136 dell'8.6.2000, pag. 1).

La conclusione della valutazione dei rischi per

I CONSUMATORI E LE PERSONE ESPOSTE INDIRETTAMENTE ATTRAVERSO L'AMBIENTE

è che la valutazione dei rischi mette in luce che non è possibile escludere rischi per qualsiasi tipo di esposizione, in quanto la sostanza è identificata come cancerogena senza un livello soglia. Tuttavia, i rischi presi in considerazione nella presente valutazione non sono di rilevanza tale da far ritenere necessario un intervento immediato. Le misure atte a ridurre i rischi già adottate si ritengono sufficienti per esercitare pressione al fine di ridurre e limitare l'esposizione alla sostanza.

La conclusione della valutazione dei rischi per la

SALUTE UMANA (caratteristiche fisico-chimiche)

è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:

- la valutazione dei rischi mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure atte a ridurre i rischi già adottate.

B. AMBIENTE

La conclusione della valutazione dei rischi per

L'ATMOSFERA, L'ECOSISTEMA ACQUATICO E L'ECOSISTEMA TERRESTRE

è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:

- la valutazione dei rischi mette in luce che non si prevedono rischi per i comparti ambientali citati. Si ritengono sufficienti le misure atte a ridurre i rischi già adottate.

La conclusione della valutazione dei rischi per i

MICRORGANISMI DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE

è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:

- la valutazione dei rischi mette in luce che non si prevedono rischi per i comparti ambientali citati. Si ritengono sufficienti le misure atte a ridurre i rischi già adottate.

II. STRATEGIA DI RIDUZIONE DEL RISCHIO

PER I LAVORATORI

In generale si può ritenere che la legislazione in materia di protezione dei lavoratori attualmente in vigore a livello comunitario fornisca una disciplina adeguata per limitare i rischi della sostanza nella misura necessaria.

Nell'ambito di tale disciplina si raccomanda di stabilire, a livello comunitario, dei valori limite di esposizione professionale per la sostanza.

PARTE III

N. CAS 25154-52-3

N. EINECS 246-672-0

Formula molecolare: $C_{15}H_{24}O$

Nome EINECS: Nonilfenolo

Stato membro relatore: Regno Unito

Classificazione ⁽³⁾: Xn; R22, C; R34

N: R50-53

⁽³⁾ La classificazione della sostanza è stabilita dalla direttiva 2001/59/CE della Commissione, del 6 agosto 2001, recante ventottesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU L 225 del 21.8.2001).

La valutazione dei rischi si basa sulle pratiche correnti relative al ciclo di vita della sostanza prodotta nella Comunità europea o importata nel suo territorio, descritte nella valutazione completa dei rischi inviata alla Commissione dallo Stato membro relatore.

La valutazione dei rischi, fondata sulle informazioni disponibili, ha stabilito che, all'interno della Comunità europea, la sostanza viene usata principalmente come intermedio per la produzione di etossilati di nonilfenolo (ad esempio in detersivi e vernici) e nella fabbricazione di resine, plastiche e stabilizzanti nell'industria dei polimeri. Altri impieghi includono la produzione di ossime fenoliche utilizzate al di fuori dell'Unione europea nell'industria di estrazione dei metalli e in alcune vernici speciali.

I. VALUTAZIONE DEI RISCHI

A. SALUTE UMANA

La conclusione della valutazione dei rischi per

I LAVORATORI, I CONSUMATORI E LE PERSONE ESPOSTE INDIRETTAMENTE ATTRAVERSO L'AMBIENTE

è che occorrono ulteriori informazioni e/o prove. Si è pervenuti a tale conclusione perché sono necessarie migliori informazioni per un'adeguata caratterizzazione dei rischi per la salute umana.

Si è giunti alla presente conclusione mentre è in corso la valutazione dei dati disponibili presentati ai sensi delle disposizioni pertinenti del regolamento (CEE) n. 793/93 ⁽⁴⁾.

B. AMBIENTE

La conclusione della valutazione dei rischi per

L'ATMOSFERA

è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:

- la valutazione dei rischi mette in luce che non si prevedono rischi per i comparti ambientali citati. Si ritengono sufficienti le misure atte a ridurre i rischi già adottate.

La conclusione della valutazione dei rischi per

L'ECOSISTEMA ACQUATICO E L'ECOSISTEMA TERRESTRE

1. è che occorrono ulteriori informazioni e/o prove. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:

- timori per gli effetti sui comparti acquatici, compresi i sedimenti.

Le informazioni e/o prove supplementari richieste riguardano:

- altri test di tossicità sugli organismi dei sedimenti.

Tuttavia, l'applicazione della strategia di limitazione del rischio per l'ambiente di cui alla parte II, punto 3, dell'allegato eliminerà la necessità di ottenere informazioni supplementari;

2. è che occorrono misure specifiche di riduzione del rischio. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

- timori per gli effetti sui comparti acquatici dell'ambiente, a livello locale e regionale, compresi i sedimenti, a seguito dell'esposizione dovuta alla produzione di nonilfenolo ⁽⁵⁾, alla produzione di ossime fenoliche, di resine fenolo-formaldeide ⁽⁶⁾, di resine epossidiche ⁽⁷⁾ e di altri stabilizzanti delle plastiche e alla produzione, alla formulazione e all'uso di etossilati di nonilfenolo,

⁽⁴⁾ Sono necessarie ulteriori informazioni e/o prove nel caso di un unico scenario. Le conclusioni complete della valutazione dei rischi per la salute umana saranno pubblicate in una successiva raccomandazione.

⁽⁵⁾ Per questi utilizzi, i rischi per l'ambiente acquatico sussistono solo per il contributo delle concentrazioni di fondo ai livelli locali della sostanza. Lo stesso vale per l'uso degli etossilati di nonilfenolo nei formulati pesticidi ad uso agricolo, in processi fotografici su scala ridotta e in vernici con leganti ad uso domestico e industriale.

⁽⁶⁾ Per questi utilizzi, i rischi per l'ambiente acquatico sussistono solo per il contributo delle concentrazioni di fondo ai livelli locali della sostanza. Lo stesso vale per l'uso degli etossilati di nonilfenolo nei formulati pesticidi ad uso agricolo, in processi fotografici su scala ridotta e in vernici con leganti ad uso domestico e industriale.

⁽⁷⁾ Per questi utilizzi, i rischi per l'ambiente acquatico sussistono solo per il contributo delle concentrazioni di fondo ai livelli locali della sostanza. Lo stesso vale per l'uso degli etossilati di nonilfenolo nei formulati pesticidi ad uso agricolo, in processi fotografici su scala ridotta e in vernici con leganti ad uso domestico e industriale.

- timori per gli effetti sui comparti terrestri a seguito di esposizione dovuta alla produzione, alla formulazione e all'impiego di etossilati di nonilfenolo in medicinali veterinari, all'uso captivo da parte dell'industria chimica, all'uso in ingegneria elettrica, nella pulizia civile e industriale, nella lavorazione dei pellami, nell'estrazione dei metalli, nell'industria della fotografia, della pasta di carta e della carta, dei polimeri e nell'industria tessile, nella produzione di vernici e in ingegneria civile e meccanica,
- timori per gli effetti di avvelenamento secondario di pesci e predatori di lombrichi a seguito dell'esposizione dovuta alla produzione e alla formulazione di etossilati di nonilfenolo e all'impiego di etossilati di nonilfenolo nella pulizia civile e industriale, in ingegneria elettrica, nell'industria delle vernici, delle lacche e delle pitture, in ingegneria civile, nella lavorazione dei pellami, nell'estrazione dei metalli, nell'industria della pasta di carta, della carta e del cartone e nella lavorazione tessile.

La conclusione della valutazione dei rischi per i

MICROORGANISMI DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE

è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:

- la valutazione dei rischi mette in luce che non si prevedono rischi per i comparti ambientali citati. Si ritengono sufficienti le misure atte a ridurre i rischi già adottate.

II. STRATEGIA DI RIDUZIONE DEL RISCHIO

PER L'AMBIENTE

Per tutelare l'ambiente contro i rischi legati all'uso di nonilfenolo/etossilati di nonilfenolo si dovrebbe considerare la possibilità di applicare limitazioni alla commercializzazione e all'uso su scala comunitaria, in particolare in settori quali:

- pulizia industriale, civile e domestica,
- lavorazione tessile,
- lavorazione dei pellami,
- agricoltura (biocidi, in particolare per l'impiego in soluzioni per capezzoli),
- lavorazione dei metalli,
- industria della pasta di carta e della carta,
- cosmetici, compresi shampoo e altri prodotti per l'igiene e la cura personali.

Sono necessarie ulteriori attività per stabilire quali utilizzi giustificano l'applicazione di deroghe.

Oltre agli impegni indicati, e tenuto conto delle nuove procedure comunitarie messe in atto, si dovrebbero prendere in considerazione altre eventuali misure per il nonilfenolo e gli etossilati di nonilfenolo, comprese misure di prevenzione dell'inquinamento ⁽⁸⁾ a livello comunitario per i seguenti settori:

- produzione di nonilfenolo e di etossilati di nonilfenolo,
- utilizzo di etossilati di nonilfenolo nella sintesi di altre sostanze chimiche (uso captivo),

⁽⁸⁾ I lavori in corso a livello comunitario nel quadro della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26) per preparare i documenti di riferimento per le BAT (i cosiddetti BREF), riguardanti vari processi chimici, potrebbero essere particolarmente importanti in questo senso. Per ulteriori informazioni, consultare il sito web dell'Ufficio europeo IPPC, al seguente indirizzo: <http://eippcb.jrc.es>.

- utilizzo di etossilati di nonilfenolo nella polimerizzazione di emulsioni, in particolare impiego negli esteri acrilici destinati a rivestimenti speciali, adesivi e leganti di fibre,
- produzione di resine fenolo-formaldeide con impiego di nonilfenolo,
- produzione di altri stabilizzanti di plastiche con impiego di nonilfenolo.

Occorre verificare i risultati ottenuti grazie alle limitazioni alla commercializzazione e all'uso e alle misure di riduzione dell'inquinamento ed eventualmente prendere in considerazione misure supplementari. In particolare si dovrebbero prendere in considerazione altri strumenti comunitari ⁽⁹⁾ per garantire la riduzione delle concentrazioni nell'ambiente di nonilfenolo e di etossilati di nonilfenolo attraverso gli obiettivi fissati negli strumenti in questione. Tali misure dovrebbero essere applicate ai settori di cui sopra e ai settori seguenti:

- formulazione (nei settori in cui si continuano a utilizzare nonilfenolo/etossilati di nonilfenoli),
- ingegneria civile e meccanica, compresa la fabbricazione di materiali per la costruzione di murature, di materiali per il manto stradale e nella pulitura dei metalli,
- additivi negli olii lubrificanti e nelle miscele di additivi preformulati per carburanti,
- ingegneria elettronica/elettrica, in particolare l'impiego in flussi per la fabbricazione di schede di circuiti stampati, in tinture per il rilevamento di difetti nelle schede dei circuiti stampati e come componenti nei bagni chimici utilizzati nell'incisione delle schede dei circuiti,
- industria fotografica (su scala ridotta e su vasta scala), in particolare l'impiego in prodotti destinati ad uso domestico da fotografi non professionisti, per i rivelatori di pellicole per fotografi non professionisti, per alcuni prodotti professionali e anche l'uso in pellicole per raggi x,
- produzione di ossime fenoliche/resine epossidiche,
- preparazione di resine per vernici e anche come stabilizzante per miscele di vernici.

Se le misure adottate in questi settori si rivelassero inadeguate, si dovrebbe considerare la possibilità di applicare altre limitazioni alla commercializzazione e all'uso su scala comunitaria.

In caso di un eventuale impiego come sostanza attiva nei biocidi, nel contesto della legislazione in vigore a livello comunitario in materia di biocidi si raccomanda di attribuire la massima considerazione ai risultati della valutazione dei rischi.

In caso di un eventuale impiego come sostanza attiva nei pesticidi, nel contesto della legislazione in vigore a livello comunitario in materia di prodotti fitosanitari ⁽¹⁰⁾, al momento di concedere un'autorizzazione e in casi particolari, ove si sia già rilevato un significativo impatto ambientale a livello locale, le autorità nazionali competenti dovrebbero tenere in debito conto i risultati della valutazione dei rischi. In casi analoghi è necessario incentivare lo sviluppo e l'utilizzo di sostanze alternative al nonilfenolo e agli etossilati di nonilfenolo.

In caso di un eventuale impiego come coadiuvante/coformulante ⁽¹¹⁾ nei pesticidi e nei biocidi, al momento di concedere un'autorizzazione e in casi particolari, ove si sia già rilevato un significativo impatto ambientale a livello locale, le autorità nazionali competenti dovrebbero tenere in debito conto i risultati della valutazione dei rischi. È necessario incentivare lo sviluppo e l'utilizzo di sostanze alternative al nonilfenolo e agli etossilati di nonilfenolo, oltre che l'adozione di altre misure destinate a modificare il comportamento dei consumatori.

Si dovrebbero infine divulgare informazioni a tutte le parti interessate della Comunità, al fine di proteggere l'ambiente.

⁽⁹⁾ La direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1) prevede disposizioni relative a misure di riduzione dell'inquinamento a livello comunitario. Sulla base dell'elenco di sostanze prioritarie dell'allegato X della direttiva, la Commissione proporrà standard di qualità e controlli delle emissioni, compresi valori limite di emissione, due anni dopo l'adozione dell'elenco. Per alcune «sostanze prioritarie pericolose», che figurano tra le sostanze prioritarie, i controlli delle emissioni punteranno a far cessare o ad eliminare gradualmente gli scarichi, le emissioni e le perdite nell'arco di 20 anni. I nonilfenoli sono classificati come «sostanze prioritarie pericolose» nel primo elenco di sostanze prioritarie che la Commissione ha proposto nel febbraio del 2000 [COM(2000) 47 def. GU C 177 E del 27.6.2000, pag. 74, modificato dal COM(2001) 17 def. del 16 gennaio 2001]. Il primo elenco di sostanze prioritarie, che comprendeva i nonilfenoli, è stato adottato l'11 giugno 2001 dal Consiglio; in tal modo le misure contemplate dalla direttiva 2000/60/CE possono essere utilizzate come strumento supplementare per ridurre i rischi per l'ambiente acquatico o provenienti da esso.

⁽¹⁰⁾ La direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991) prevede che il nonilfenolo e gli etossilati di nonilfenolo utilizzati come sostanze attive nei pesticidi siano ritirati dal commercio a partire dal luglio del 2003.

⁽¹¹⁾ Per il momento questo tipo di utilizzo non è sottoposto a valutazione comunitaria nel contesto della direttiva 91/414/CEE.

In caso di un eventuale utilizzo del nonilfenolo e degli etossilati di nonilfenolo nei prodotti medicinali veterinari, nel contesto della legislazione comunitaria in vigore per tali prodotti, si raccomanda che i detentori delle autorizzazioni alla commercializzazione di prodotti contenenti tali sostanze le sostituiscano con sostanze alternative meno nocive.

Per l'utilizzo di fanghi contenenti nonilfenolo ed etossilati di nonilfenolo, nell'ambito della legislazione comunitaria in vigore in materia di gestione dei fanghi, si raccomanda di prendere in considerazione l'elaborazione di disposizioni in materia di valori limite di concentrazione del nonilfenolo e degli etossilati di nonilfenolo qualora i fanghi vengano applicati al terreno.

Le misure identificate ai fini di protezione ambientale ridurranno anche l'esposizione umana.

PARTE IV

N. CAS 84852-15-3

N. Einesc 284-325-5

Formula molecolare: $C_{15}H_{24}O$

Nome Einesc: fenolo, 4-nonil-, ramificato

Nome IUPAC: 4-nonilfenolo, ramificato

Stato membro relatore: Regno Unito

Classificazione ⁽¹²⁾: Xn; R22, C; R34

N: R50/-53

La valutazione dei rischi si basa sulle pratiche correnti relative al ciclo di vita della sostanza prodotta nella Comunità europea o importata nel suo territorio, descritte nella valutazione dei rischi inviata alla Commissione dallo Stato membro relatore.

La valutazione dei rischi, fondata sulle informazioni disponibili, ha stabilito che, all'interno della Comunità europea, la sostanza viene usata principalmente come intermedio per la produzione di etossilati di nonilfenolo (ad esempio in detersivi e vernici) e nella fabbricazione di resine, plastiche e stabilizzanti nell'industria dei polimeri. Altri impieghi includono la produzione di ossime fenoliche utilizzate al di fuori dell'UE nell'industria di estrazione dei metalli e in alcune vernici speciali.

I. VALUTAZIONE DEI RISCHI

A. SALUTE UMANA

La conclusione della valutazione dei rischi per

I LAVORATORI, I CONSUMATORI E LE PERSONE ESPOSTE INDIRETTAMENTE ATTRAVERSO L'AMBIENTE

è che occorrono ulteriori informazioni e/o prove. Si è pervenuti a tale conclusione perché sono necessarie migliori informazioni per un'adeguata caratterizzazione dei rischi per la salute umana.

Si è giunti alla presente conclusione mentre è in corso la valutazione dei dati disponibili presentati ai sensi delle disposizioni pertinenti del regolamento (CEE) n. 793/93 ⁽¹³⁾.

B. AMBIENTE

La conclusione della valutazione dei rischi per

L'ATMOSFERA

è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:

⁽¹²⁾ La classificazione della sostanza è stabilita dalla direttiva 2001/59/CE della Commissione, del 6 agosto 2001, recante ventottesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU L 225 del 21.8.2001).

⁽¹³⁾ Sono necessarie ulteriori informazioni e/o prove nel caso di un unico scenario. Le conclusioni complete della valutazione dei rischi per la salute umana saranno pubblicate in una successiva raccomandazione.

- la valutazione dei rischi mette in luce che non si prevedono rischi per i comparti ambientali citati. Si ritengono sufficienti le misure atte a ridurre i rischi già adottate.

La conclusione della valutazione dei rischi per

L'ECOSISTEMA ACQUATICO E L'ECOSISTEMA TERRESTRE

1. è che occorrono ulteriori informazioni e/o prove. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:

- timori per gli effetti sui comparti acquatici, compresi i sedimenti.

Le informazioni e/o prove supplementari richieste riguardano:

- altri test di tossicità sugli organismi dei sedimenti.

Tuttavia, l'applicazione della strategia di limitazione del rischio per l'ambiente di cui alla parte II, punto 4, dell'allegato, eliminerà la necessità di ottenere informazioni supplementari;

2. è che occorrono misure specifiche di riduzione del rischio. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

- timori per gli effetti sui comparti acquatici dell'ambiente, a livello locale e regionale, compresi i sedimenti, a seguito dell'esposizione dovuta alla produzione di nonilfenolo ⁽¹⁴⁾, alla produzione di ossime fenoliche ⁽¹⁵⁾, di resine fenolo-formaldeide, di resine epossidiche ⁽¹⁶⁾ e di altri stabilizzanti delle plastiche e alla produzione, alla formulazione e all'uso di etossilati di nonilfenolo,
- timori per gli effetti sui comparti terrestri a seguito di esposizione dovuta alla produzione, alla formulazione e all'impiego di etossilati di nonilfenolo in medicinali veterinari, all'uso captivo da parte dell'industria chimica, all'uso in ingegneria elettrica, nella pulizia civile e industriale, nella lavorazione dei pellami, nell'estrazione dei metalli, nell'industria della fotografia, della pasta di carta e della carta, dei polimeri e nell'industria tessile, nella produzione di vernici e in ingegneria civile e meccanica,
- timori per gli effetti di avvelenamento secondario di pesci e predatori di lombrichi a seguito dell'esposizione dovuta alla produzione e alla formulazione di etossilati di nonilfenolo e all'impiego di etossilati di nonilfenolo nella pulizia civile e industriale, in ingegneria elettrica, nell'industria delle vernici, delle lacche e delle pitture, in ingegneria civile, nella lavorazione del pellame, nell'estrazione dei metalli, nell'industria della pasta di carta, della carta e del cartone e nella lavorazione tessile.

La conclusione della valutazione dei rischi per i

MICRORGANISMI DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE

è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:

- la valutazione dei rischi mette in luce che non si prevedono rischi per i comparti ambientali citati. Si ritengono sufficienti le misure atte a ridurre i rischi già adottate.

II. STRATEGIA DI RIDUZIONE DEL RISCHIO

PER L'AMBIENTE

Per tutelare l'ambiente contro i rischi legati all'uso di nonilfenolo/etossilati di nonilfenolo, si dovrebbe considerare la possibilità di applicare limitazioni alla commercializzazione e all'uso su scala comunitaria, in particolare in settori quali:

- pulizia industriale, civile e domestica,
- lavorazione tessile,

⁽¹⁴⁾ Per questi utilizzi, i rischi per l'ambiente acquatico sussistono solo per il contributo delle concentrazioni di fondo ai livelli locali della sostanza. Lo stesso vale per l'uso degli etossilati di nonilfenolo nei formulati pesticidi ad uso agricolo, in processi fotografici su scala ridotta e in vernici con leganti ad uso domestico e industriale.

⁽¹⁵⁾ Per questi utilizzi, i rischi per l'ambiente acquatico sussistono solo per il contributo delle concentrazioni di fondo ai livelli locali della sostanza. Lo stesso vale per l'uso degli etossilati di nonilfenolo nei formulati pesticidi ad uso agricolo, in processi fotografici su scala ridotta e in vernici con leganti ad uso domestico e industriale.

⁽¹⁶⁾ Per questi utilizzi, i rischi per l'ambiente acquatico sussistono solo per il contributo delle concentrazioni di fondo ai livelli locali della sostanza. Lo stesso vale per l'uso degli etossilati di nonilfenolo nei formulati pesticidi ad uso agricolo, in processi fotografici su scala ridotta e in vernici con leganti ad uso domestico e industriale.

- lavorazione del pellame,
- agricoltura (biocidi, in particolare per l'impiego in soluzioni per capezzoli),
- lavorazione dei metalli,
- industria della pasta di carta e della carta,
- cosmetici, compresi shampoo e altri prodotti per l'igiene e la cura personali.

Sono necessarie ulteriori attività per stabilire quali utilizzi giustifichino l'applicazione di deroghe.

Oltre agli impieghi indicati, e tenuto conto delle nuove procedure comunitarie messe in atto, si dovrebbero prendere in considerazione altre eventuali misure per il nonilfenolo e gli etossilati di nonilfenolo, comprese misure di prevenzione dell'inquinamento ⁽¹⁷⁾ a livello comunitario per i seguenti settori:

- produzione di nonilfenolo e di etossilati di nonilfenolo,
- utilizzo di etossilati di nonilfenolo nella sintesi di altre sostanze chimiche (uso captivo),
- utilizzo di etossilati di nonilfenolo nella polimerizzazione di emulsioni, in particolare impiego negli esteri acrilici destinati a rivestimenti speciali, adesivi e leganti di fibre,
- produzione di resine fenolo-formaldeide con impiego di nonilfenolo,
- produzione di altri stabilizzanti di plastiche con impiego di nonilfenolo.

Occorre verificare i risultati ottenuti grazie alle limitazioni alla commercializzazione e all'uso e alle misure di riduzione dell'inquinamento ed eventualmente prendere in considerazione misure supplementari. In particolare si dovrebbero prendere in considerazione altri strumenti comunitari ⁽¹⁸⁾ per garantire la riduzione delle concentrazioni nell'ambiente di nonilfenolo e di etossilati di nonilfenolo attraverso gli obiettivi fissati negli strumenti in questione. Tali misure dovrebbero essere applicate ai settori di cui sopra e ai settori seguenti:

- formulazione (nei settori in cui si continuano a utilizzare nonilfenolo/etossilati di nonilfenolo),
- ingegneria civile e meccanica, compresa la fabbricazione di materiali per la costruzione di murature, di materiali per il manto stradale e nella pulitura dei metalli,
- additivi negli olii lubrificanti e nelle miscele di additivi preformulati per carburanti,
- ingegneria elettronica/elettrica, in particolare l'impiego in flussi per la fabbricazione di schede di circuiti stampati, in tinture per il rilevamento di difetti nelle schede di circuiti stampati e come componenti nei bagni chimici utilizzati nell'incisione delle schede dei circuiti,
- industria fotografica (su scala ridotta e su vasta scala), in particolare l'impiego in prodotti destinati ad uso domestico da fotografi non professionisti, per i rivelatori di pellicole per fotografi non professionisti, per alcuni prodotti professionali e anche l'uso in pellicole per raggi x,
- produzione di ossime fenoliche/resine epossidiche,
- preparazione di resine per vernici e anche come stabilizzante per miscele di vernici.

Se le misure adottate in questi settori si rivelassero inadeguate, si dovrebbe considerare la possibilità di applicare altre limitazioni alla commercializzazione e all'uso su scala comunitaria.

⁽¹⁷⁾ I lavori in corso a livello comunitario nel quadro della direttiva 96/61/CE per preparare i documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili o BAT (i cosiddetti BREF), riguardanti vari processi chimici, potrebbero essere particolarmente importanti in questo senso. Per ulteriori informazioni, consultare il sito web dell'Ufficio europeo IPPC, al seguente indirizzo: <http://eippcb.jrc.es>.

⁽¹⁸⁾ La direttiva 2000/60/CE prevede disposizioni relative a misure di riduzione dell'inquinamento a livello comunitario. Sulla base dell'elenco di sostanze prioritarie dell'allegato X della direttiva, la Commissione proporrà standard di qualità e controlli delle emissioni, compresi valori limite di emissione, due anni dopo l'adozione dell'elenco. Per alcune «sostanze prioritarie pericolose», che figurano tra le sostanze prioritarie, i controlli delle emissioni punteranno a far cessare o ad eliminare gradualmente gli scarichi, le emissioni e le perdite nell'arco di 20 anni. I nonilfenoli sono classificati come «sostanze prioritarie pericolose» nel primo elenco di sostanze prioritarie che la Commissione ha proposto nel febbraio del 2000 [COM(2000) 47 def. GU C 177 E del 27.6.2000, pag. 74, modificato dal COM(2001) 17 def. del 16 gennaio 2001]. Il primo elenco di sostanze prioritarie, che comprendeva i nonilfenoli, è stato adottato l'11 giugno 2001 dal Consiglio; in tal modo le misure contemplate dalla direttiva 2000/60/CE possono essere utilizzate come strumento supplementare per ridurre i rischi per l'ambiente acquatico o provenienti da esso.

In caso di un eventuale impiego come sostanza attiva nei biocidi nel contesto della legislazione in vigore a livello comunitario in materia di biocidi, si raccomanda di attribuire debita considerazione ai risultati della valutazione dei rischi.

In caso di un eventuale impiego come sostanza attiva nei pesticidi nel contesto della legislazione in vigore a livello comunitario in materia di prodotti fitosanitari ⁽¹⁹⁾, al momento di concedere un'autorizzazione e in casi particolari, ove si sia già rilevato un significativo impatto ambientale a livello locale, le autorità nazionali competenti dovrebbero tenere in debito conto i risultati della valutazione dei rischi. In casi analoghi è necessario incentivare lo sviluppo e l'utilizzo di sostanze alternative al nonilfenolo e agli etossilati di nonilfenolo.

In caso di un eventuale impiego come coadiuvante/coformulante ⁽²⁰⁾ nei pesticidi e nei biocidi, al momento di concedere un'autorizzazione e in casi particolari, ove si sia già rilevato un significativo impatto ambientale a livello locale, le autorità nazionali competenti dovrebbero tenere in debito conto i risultati della valutazione dei rischi. È necessario incentivare lo sviluppo e l'utilizzo di sostanze alternative al nonilfenolo e agli etossilati di nonilfenolo, oltre che l'adozione di altre misure destinate a modificare il comportamento dei consumatori.

Si dovrebbero infine divulgare informazioni a tutte le parti interessate della Comunità, al fine di proteggere l'ambiente.

In caso di un eventuale utilizzo del nonilfenolo e degli etossilati di nonilfenolo nei prodotti medicinali veterinari nel contesto della legislazione comunitaria in vigore per tali prodotti, si raccomanda che i detentori delle autorizzazioni alla commercializzazione di prodotti contenenti tali sostanze le sostituiscano con sostanze alternative meno nocive.

Per l'utilizzo di fanghi contenenti nonilfenolo ed etossilati di nonilfenolo nell'ambito della legislazione comunitaria in vigore in materia di gestione dei fanghi, si raccomanda di prendere in considerazione l'elaborazione di disposizioni in materia di valori limite di concentrazione del nonilfenolo e degli etossilati di nonilfenolo qualora i fanghi vengano applicati al terreno.

Le misure identificate ai fini di protezione ambientale ridurranno anche l'esposizione umana.

PARTE V

N. CAS 1634-04-4

N. Eines 216-653-1

Formula molecolare: $C_5H_{12}O$

Nome Eines: ossido di terz-butile e metile

Stato membro relatore: Finlandia

Classificazione: non ancora classificato

La valutazione dei rischi si basa sulle pratiche correnti relative al ciclo di vita della sostanza prodotta nella Comunità europea o importata nel suo territorio, descritte nella valutazione completa dei rischi inviata alla Commissione dallo Stato membro relatore.

La valutazione dei rischi, fondata sulle informazioni disponibili, ha stabilito che, all'interno della Comunità europea, la sostanza viene usata principalmente come additivo nella benzina. La sostanza viene usata anche nell'industria chimica e farmaceutica e nei laboratori.

I. VALUTAZIONE DEI RISCHI

A. SALUTE UMANA

La conclusione della valutazione dei rischi per i

LAVORATORI

è che occorrono misure specifiche di riduzione del rischio. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:

- timori per effetti cutanei locali dovuti a dosi ripetute a seguito di un'esposizione risultante da operazioni di manutenzione e di riparazione nel settore automobilistico.

⁽¹⁹⁾ La direttiva 91/414/CEE prevede che il nonilfenolo e gli etossilati di nonilfenolo utilizzati come sostanze attive nei pesticidi siano ritirati dal commercio a partire dal luglio del 2003.

⁽²⁰⁾ Per il momento questo tipo di utilizzo non è sottoposto a valutazione comunitaria nel contesto della direttiva 91/414/CEE.

La conclusione della valutazione dei rischi per i

CONSUMATORI

è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:

- la valutazione dei rischi mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure atte a ridurre i rischi già adottate.

La conclusione della valutazione dei rischi per le

PERSONE ESPOSTE INDIRETTAMENTE ATTRAVERSO L'AMBIENTE

è che occorrono misure specifiche di riduzione del rischio. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:

- timori per la potabilità dell'acqua per quanto riguarda l'odore e il sapore, a seguito di un'esposizione dovuta a perdite da serbatoi di stoccaggio sotterranei e di versamenti dovuti ad un eccessivo riempimento dei serbatoi di stoccaggio.

La conclusione della valutazione dei rischi per la

SALUTE UMANA (caratteristiche fisico-chimiche)

è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:

- la valutazione dei rischi mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure atte a ridurre i rischi già adottate.

B. AMBIENTE

La conclusione della valutazione dei rischi per

L'ECOSISTEMA ACQUATICO

1. è che occorrono ulteriori informazioni e/o prove. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:

- sono necessarie migliori informazioni per un'adeguata caratterizzazione dei rischi per l'ecosistema acquatico per quanto riguarda l'emissione della sostanza nelle acque di superficie.

Le informazioni e/o prove supplementari richieste riguardano:

- una strategia di prove in sequenza per studiare il comportamento di allontanamento dei pesci ed eventualmente della fauna selvatica nei confronti di acque contaminate dalla sostanza.

2. è che occorrono misure specifiche di riduzione del rischio. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:

- timori per l'ecosistema acquatico a seguito di un'esposizione dovuta a scarichi in acque di superficie provenienti da fondali ove siano situati serbatoi di stoccaggio di terminali.

La conclusione della valutazione dei rischi per le

ACQUE SOTTERRANEE

è che occorrono misure specifiche di riduzione del rischio. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:

- timori per la potabilità delle acque sotterranee per quanto riguarda l'odore e il sapore, a seguito di un'esposizione dovuta a perdite da serbatoi di stoccaggio sotterranei e di versamenti dovuti ad un eccessivo riempimento dei serbatoi di stoccaggio.

La conclusione della valutazione dei rischi per

L'ATMOSFERA E L'ECOSISTEMA TERRESTRE

è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:

- la valutazione dei rischi mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure atte a ridurre i rischi già adottate.

La conclusione della valutazione dei rischi per i

MICROORGANISMI DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE

è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:

- la valutazione dei rischi mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure atte a ridurre i rischi già adottate.

II. STRATEGIA DI RIDUZIONE DEL RISCHIO

PER I LAVORATORI

In generale si può ritenere che la legislazione in materia di protezione dei lavoratori attualmente in vigore a livello comunitario fornisca una disciplina adeguata per limitare i rischi della sostanza nella misura necessaria.

Inoltre, fatta salva la legislazione comunitaria in vigore in questo settore ⁽²¹⁾, si raccomanda di studiare come migliorare la progettazione della posizione dei filtri carburante nelle automobili e pompe carburante per agevolare le operazioni di manutenzione e di riparazione, puntando a ridurre al minimo l'esposizione cutanea alla benzina. Si suggerisce pertanto di proseguire il dialogo con le organizzazioni competenti dei settori industriali in tal senso.

PER le PERSONE ESPOSTE INDIRETTAMENTE ATTRAVERSO L'AMBIENTE

Si ritiene che le misure indicate di seguito, destinate a proteggere le acque sotterranee, serviranno ad evitare la contaminazione dell'acqua potabile.

PER L'AMBIENTE

La prevenzione di tutte le immissioni di origine antropica nelle acque sotterranee, compreso l'MTBE, è uno dei principali obiettivi dell'attuale legislazione comunitaria ⁽²²⁾. Si raccomanda pertanto di avviare programmi di monitoraggio, ove opportuno, per consentire di rilevare tempestivamente la contaminazione delle acque sotterranee da MTBE.

Si raccomanda inoltre di applicare su vasta scala le migliori tecniche disponibili per la costruzione e il funzionamento di impianti sotterranei di stoccaggio e distribuzione di benzina presso le stazioni di servizio. A questo proposito, gli Stati membri dovrebbero considerare la possibilità di imporre disposizioni obbligatorie, in particolare per tutte le stazioni di servizio in zone di ravvicinamento delle acque sotterranee. Si raccomanda anche che il Comitato europeo di normalizzazione (CEN) provveda ad elaborare norme tecniche armonizzate a livello europeo per la costruzione e il funzionamento di serbatoi di stoccaggio. Siti che in passato potevano aver dato origine a rilasci e situati in zone sensibili dovrebbero essere studiati e, se necessario, si dovrebbe procedere a una bonifica.

Vanno infine incentivati lo scambio di informazioni su tali programmi e la divulgazione dei risultati.

Si raccomanda inoltre che le acque profonde contenenti MTBE di serbatoi di stoccaggio superficiali siano controllate attraverso autorizzazioni degli impianti ⁽²³⁾ o norme nazionali. Per agevolare la procedura di rilascio delle autorizzazioni (e l'eventuale definizione di norme nazionali), questi aspetti rientrano tra le attività in corso per la redazione degli orientamenti sulle migliori tecniche disponibili (BAT) ⁽²⁴⁾. Si raccomanda agli Stati membri di verificare con attenzione l'applicazione delle BAT in questo settore e di riferire alla Commissione in merito a qualsiasi sviluppo importante nell'ambito dello scambio di informazioni sulle BAT.

⁽²¹⁾ Direttiva 70/220/CEE del Consiglio, del 20 marzo 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con i gas prodotti dai motori ad accensione comandata dei veicoli a motore (GU L 76 del 6.4.1970, pag. 1).

⁽²²⁾ Direttiva 2000/60/CE.

⁽²³⁾ Autorizzazioni rilasciate ai sensi della direttiva 96/61/CE o della legislazione nazionale.

⁽²⁴⁾ Attività in corso a livello comunitario nel quadro della direttiva 96/61/CE per preparare i documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili o BAT (i cosiddetti BREF), riguardanti la produzione e la manipolazione dell'MTBE, compresa la progettazione e la gestione dei vari sistemi di stoccaggio.